

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/249 DELLA COMMISSIONE****del 17 febbraio 2021****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 354, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire che le coppie di valute di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione <sup>(2)</sup> continuino a riflettere la correlazione effettiva tra le rispettive valute, occorre aggiornare l'elenco delle valute strettamente correlate.
- (2) Il 31 marzo 2019 è la data limite per il computo delle serie di dati di tre e cinque anni necessarie per valutare le coppie di valute dell'elenco conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (4) Le necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 non comportano cambiamenti importanti di carattere sostanziale, ma semplicemente l'applicazione alle serie di dati aggiornate della metodologia già stabilita in tale regolamento. L'ABE non ha pertanto effettuato una consultazione pubblica aperta, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, ritenendola altamente sproporzionata in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione in questione. L'ABE ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30).<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).